RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 1

La durata settimanale del lavoro ordinario del personale dell'esercizio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' stabilita in 44 ore dal 1° maggio 1969, in 42 ore dal 1° agosto 1970 e in 40 ore dal 1° gennaio 1972. Per il personale di macchina utilizzato alle manovre con agente unico la durata della settimana lavorativa non puo' superare le 40 ore dal 1° agosto 1970 e le 38 ore dal 1° gennaio 1972.

Versione in vigore dal 26 settembre 1969, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riduzione dell'orario di lavoro del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 13 agosto 1969, n. 591
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 settembre 1969

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riduzione-dell-orario-di-lavoro-del-personale-dell-azienda-autonoma/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it